

RELAZIONE TECNICA

Art. 1 (Bonus famiglia)

Al fine di stimare l'impatto della norma proposta ed i conseguenti effetti finanziari è stato necessario stimare la possibile platea dei destinatari.

In particolare è stata ricostruita, sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni, la "famiglia fiscale" costituita dal contribuente dichiarante, eventualmente dal coniuge, anche se non fiscalmente a carico, e dagli altri familiari fiscalmente a carico. Le famiglie sono classificate con unico componente ovvero con più componenti.

La base informativa relativa alle famiglie fiscali è ricostruita a partire dai dati fiscali e reddituali delle dichiarazioni dei redditi delle singole persone fisiche. La base dati utilizzata attiene alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2006 (anno di imposta 2005).

Sono innanzitutto individuate, dove possibile, le coppie di codici fiscali dei coniugi ed il numero dei familiari a carico, rilevando i casi di contribuenti che hanno dichiarato di essere non coniugati o che non hanno indicato il codice fiscale del coniuge.

Per l'individuazione del coniuge e del numero di familiari a carico del soggetto dichiarante sono utilizzate le informazioni riportate nei Modelli Unico e 730 inerenti i familiari a carico. Per entrambi i modelli il contribuente coniugato è infatti obbligato ad indicare il codice fiscale del coniuge anche se questi non è fiscalmente a carico.

Per quanto riguarda i contribuenti con solo reddito da lavoro dipendente o pensione erogato dal medesimo sostituto di imposta, che quindi non hanno presentato dichiarazione dei redditi, le informazioni desumibili dai modelli 770 dei relativi sostituti non consentono di individuare le coppie di coniugi; infatti nel modello stesso non è prevista, fino all'anno di imposta 2007¹, l'indicazione del codice fiscale del coniuge e dei familiari a carico.

Al fine di superare la difficoltà connessa alla parziale disponibilità di tale dato, si è proceduto a processi di stratificazione statistica che hanno consentito di ricostruire, per analogia con le situazioni familiari come conosciute dai modelli di dichiarazioni (Modello 730 e UNICO), le famiglie fiscali dei contribuenti risultanti dai soli modelli 770. Si precisa che tale ricostruzione ha riguardato le sole modalità di individuazione dei nuclei familiari in esame, senza in alcun modo

¹ Solo a partire dall'anno di imposta 2007 (770/2008) è prevista l'indicazione dei dati relativi al coniuge e ai familiari a carico.

modificare i dati delle dichiarazioni dei redditi sottostanti (dati reddituali, numero di familiari a carico, ecc.); pertanto la metodologia di ricostruzione adottata risulta il più possibile neutra ai fini della stima in oggetto, che, al contrario, sarebbe risultata distorta senza l'utilizzo di tale metodologia.

Sulla base dei dati ottenuti si è proceduto alla stima finale delle famiglie monocomponenti e di quelli con più componenti.

Per la stima dei possibili beneficiari della *family providence* sono state considerate le sole famiglie fiscali in cui non sono presenti redditi di lavoro autonomo e/o impresa.

Nella tabella seguente è riportata la distribuzione stimata.

Distribuzione dei componenti per famiglia fiscale	Numero	Importo beneficio	Importo totale
Pensionati in famiglie monocomponenti fino a 15.000 euro	3.546.914	200	709,4
Famiglie con due componenti fino a 17.000 euro	2.956.616	300	887,0
Famiglie con tre componenti fino a 17.000 euro	627.203	450	282,2
Famiglie con quattro componenti fino a 20.000 euro	569.365	500	284,7
Famiglie con cinque componenti fino a 20.000 euro	158.458	600	95,1
Famiglie con oltre cinque componenti fino a 22.000 euro	52.223	1.000	52,2
Famiglie con componenti portatori di handicap fino a 35.000 euro	88.374	1.000	88,4
Totali	7.999.153		2.399,0

Dati espressi in milioni di euro

Articolo 2 (*mutui prima casa*)

In base a dati della Banca d'Italia, lo stock complessivo dei mutui a tasso non fisso, a settembre 2008 ammontava a circa 168 miliardi di euro.

In base a dati di provenienza ABI², la quota dei mutui per l'acquisto, la costruzione o la

² Stima sulla base dei dati raccolti nell'ambito della rinegoziazione dei mutui in applicazione dell'articolo 3 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

ristrutturazione della prima casa sul totale dei mutui a tasso non fisso è pari a circa il 60% (100 miliardi circa).

Lo spread contrattuale medio sui mutui a tasso variabile è pari a circa 110 punti base, nella quasi totalità dei casi applicato al tasso Euribor.

Alle condizioni di mercato del 26 novembre 2008, il tasso per il calcolo della rata è in media compreso tra 4,5% e 5,1%, a seconda della scadenza del tasso Euribor (1 mese, 3 mesi o 6 mesi) considerata nel contratto di mutuo.

Se tali condizioni di mercato perdurassero per l'intero 2009, e prendendo come riferimento medio il tasso Euribor a 3 mesi (3,901% al 26 novembre 2008), il più comunemente utilizzato, il costo massimo della misura sarebbe pari a circa 1 miliardo di euro [(Euribor 3M+110bp-4%)*100mld].

In realtà, è prevista una significativa riduzione dei tassi di interesse nel corso del 2009. Il consensus di mercato al 25 novembre 2008 prevede il seguente andamento dei tassi nel corso del 2009.

	1Q09E	2Q09E	3Q09E	4Q09E	2009E
BCE	2,25%	2,00%	2,00%	2,00%	2,06%
Euribor 3M	3,12%	2,81%	2,60%	2,54%	2,77%
Differenziale Euribor 3M vs BCE	0,87%	0,81%	0,60%	0,54%	0,70%

In base a tali previsioni, il costo massimo della misura sarebbe pari a circa 55 milioni di euro (0,22% di 100 miliardi, per tre mesi). Occorre tuttavia tenere conto dei ritardi nell'adeguamento degli importi delle rate di mutuo connessi alle condizioni contrattuali. Ipotizzando un ritardo di tre mesi (e quindi tenendo conto del tasso Euribor 3M medio atteso dell'ultimo trimestre 2008), il costo massimo della misura sarebbe pari a circa 350 milioni di euro. Ipotizzando un ritardo di due mesi (e quindi tenendo conto del tasso Euribor 3M medio atteso dell'ultimo bimestre 2008), il costo massimo della misura sarebbe pari a circa 250 milioni di euro.

Articolo 3 ***(Tariffe autostradali)***

L'articolo 3 prevede la sospensione dell'efficacia delle norme statali che disciplinano le variazioni tariffarie e permettono il relativo incremento. Ciò al fine di bloccare gli incrementi tariffari per l'anno 2009 con l'esclusione delle tariffe relative al servizio idrico e delle tariffe disciplinate segnatamente dai successivi commi. La disposizione non comporta effetti.

Per quanto riguarda le tariffe autostradali, il comma 2 prevede il citato blocco tariffario fino al 30 aprile 2009 e contestualmente al comma 4 la sospensione dell'applicazione del comma 1021 dell'articolo 1, della legge n. 296/06 riguardante il sovrapprezzo sui pedaggi autostradali incassato da ANAS e corrisposto dai concessionari.

A quest'ultimo riguardo la disposizione comporta minori entrate nell'importo di 87 milioni di euro per l'ANAS. Poiché la società fa parte della PA, dette minori entrate incidono in termini di fabbisogno e indebitamento per pari importo nell'anno 2009.

Per quanto riguarda il comma 9 è prevista l'estensione della agevolazione delle tariffe elettriche alle utenze del gas per una misura pari al 15%. La norma estende anche alle famiglie economicamente svantaggiate e a quelle con almeno 4 figli a carico e con ISEE non superiore a 20.000 euro le agevolazioni tariffarie delle utenze del gas nella misura del 15%. I relativi oneri sono coperti con le risorse di bilancio iscritte in tabella C sotto la dicitura "art. 14, comma 1, legge n. 448/2001", pari a 96.5 milioni di euro per l'anno 2009, 88.1 milioni di euro per l'anno 2010 e 88.1 milioni di euro per l'anno 2011. In sede di applicazione, qualora dette risorse dovessero risultare insufficienti a coprire le agevolazioni, la parte mancante è posta a carico delle tariffe sulle utenze non domestiche.

Articolo 4, comma 1
(Fondo credito per i nuovi nati)

1. Dati di riferimento e ipotesi di funzionamento generali:

Per l'istituzione del "Fondo di credito per i nuovi nati" sono stati considerati i dati di riferimento e le ipotesi di funzionamento generale che seguono:

a) dati di riferimento

- avranno diritto al prestito tutte le famiglie con nuovi nati nel 2009 (e anni successivi);
- numero di beneficiari potenziali: circa 500 mila tra nuove nascite e adozioni (5 mila) ;
- tasso del prestito: 4%;
- durata del prestito: 5 anni;
- finalizzazione del prestito: nessuna;
- fondo a disposizione per il 2009: 25 milioni di euro.

b) ipotesi di funzionamento generali:

- probabilità di default pari al 3% per il 100% del valore concesso;
- moltiplicatore del fondo pari a 15;
- percentuale massima di copertura della garanzia (per evitare rischi di opportunismo moral hazard): 50%.

2. Ipotesi di funzionamento del Fondo:

Sulla base delle ipotesi di cui al punto 1, è possibile effettuare le seguenti previsioni di funzionamento del Fondo.

Se si considera che il fondo di garanzia ha un andamento condizionato da quello dei piani di ammortamento sottostanti, il plafond concesso può essere superiore alla semplice applicazione al fondo del moltiplicatore e del tasso di garanzia ($25 \text{ mln} * 15 * 1 / 50\% = 750 \text{ mln}$) in ragione del progressivo effetto positivo sul valore del fondo del rientro delle quote capitale relative ai prestiti via via erogati.

In particolare il fondo funzionerà secondo due fasi:

- la prima fase (di massima capienza) è comunque subordinata al fenomeno demografico, dunque con una sorta di plafond naturale di prestiti concessi che non può superare (si stima) i 208 milioni di euro al mese, corrispondenti a circa 41 mila nascite mensili, in ipotesi di distribuzione uniforme del fenomeno demografico durante l'anno. Tale fase durerà 3-4 mesi in funzione delle caratteristiche del piano di ammortamento previsto;
- la seconda fase, fino al termine dei piani di ammortamento individuali, con particolare riferimento a quelli della prima fase, si assimila a quello di un fondo rotativo di garanzie, con un turnover medio mensile anch'esso dipendente dal piano di ammortamento adottato (dai 1500 ai 6000 nuovi nati al mese nei successivi mesi).

3. Beneficiari effettivi

In proposito va evidenziato inoltre che:

- secondo i dati della Banca d'Italia è possibile ipotizzare un 30% di famiglie non "interessate" dall'intervento. Il 20% perché con redditi inferiori ai 15 mila euro (dunque presumibilmente prive di merito creditizio), il 10% perché con redditi superiori ai 57 mila euro (poca motivazione ad accendere il prestito anche in assenza di filtri governativi);
- è in ogni caso difficile immaginare una adesione massima alla misura. Tutte le misure agevolative richiedono tempo per affermarsi, scontano un effetto "informazione", necessitano di procedure efficienti raggiungibili solo dopo una prima fase di sperimentazione. Si tratterà comunque di un finanziamento: non tutti ne avranno bisogno e non tutti preferiranno questo ad altri canali. Nella prima fase di applicazione, pertanto, si potrebbe immaginare un tasso "ottimistico" di adesione del 50%;
- i neonati "richiedenti", dunque, risulteranno essere pari a circa il 35% (50% del 70%) dell'universo, cioè circa 175 mila all'anno.

Infine, si sottolinea come le ipotesi presentate presumano una garanzia "a prima richiesta" a favore delle banche in caso di insolvenza delle famiglie.

La dotazione del fondo in questione è di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Alla relativa copertura si provvede con le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge n.223 del 2006.

Articolo 4, commi 2, 3 e 4
(disposizione per i volontari del servizio civile nazionale)

La norma è diretta a prevedere che il periodo di servizio civile volontario a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile non sia soggetto a contribuzione previdenziale, introducendo un sistema di contribuzione volontaria a carico dei soggetti che hanno prestato il servizio medesimo.

In particolare, si prevede che i volontari possano riscattare il periodo di servizio civile secondo le norme vigenti previste per analoghi casi di riscatto, con la possibilità di rateizzare il relativo onere in 120 rate senza l'applicazione di interessi (come avviene per i riscatti per motivi di studio, ai sensi della legge n. 247 del 2007).

Sotto il profilo degli effetti finanziari, la disposizione determina il venire meno della spesa connessa al versamento della contribuzione a totale carico del Fondo Nazionale del Servizio civile. Il predetto minore onere è esattamente corrispondente alle minori entrate contributive per l'INPS (peraltro, con effetti di minore spesa pensionistica futura). In tali termini, la disposizione è finanziariamente neutra.

Inoltre, la possibilità di riscatto determina la possibilità di maggiori entrate per gli enti previdenziali (non puntualmente quantificabili, in quanto eventuali, di incerta entità e modulazione temporale). La maggiore spesa pensionistica futura conseguente ai predetti riscatti, in ragione del sistema di calcolo contributivo vigente, è da ritenersi completamente coperta dai contributi per oneri di riscatto versati dai lavoratori interessati.

Art. 5
(Detassazione contratti di produttività)

La proposta normativa in esame prevede, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2009, che le somme stabilite a livello aziendale espressamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, corrisposte ai lavoratori dipendenti vengano assoggettate a

imposta sostitutiva con aliquota pari al 10%, in luogo dell'ordinaria tassazione IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. La norma viene applicata salvo esplicita rinuncia del contribuente. La norma riguarda i soli dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente nel 2008 non superiore a 35.000 euro annui ed entro il limite massimo di 6.000 euro.

In base ai dati relativi alla Tavola C5 "Retribuzione totale lorda e minimo da contratto nazionale" dell'Indagine sulle imprese industriali e dei servizi (anno riferimento 2006) elaborata dalla Banca d'Italia³, risulta che in media la retribuzione base, comprensiva degli straordinari, corrisponde all'87% della retribuzione totale di lavoro dipendente. Tale coefficiente viene maggiorato di due punti percentuali per tener conto di alcune voci del costo del lavoro, unilateralmente stabilite dalle imprese e che concorrono a definire il livello della retribuzione media oraria.

Applicando tale percentuale (89%) ai redditi di lavoro dipendente risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2006, estrapolati agli anni di riferimento, si stima, per i contribuenti con reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nel 2008, un ammontare di retribuzioni base pari nel 2009 a circa 249.700 milioni di euro.

Tale ammontare viene diminuito della quota relativa ai lavoratori a progetto e tipologie analoghe, per le quali di regola non vengono retribuiti straordinari e premi. In base ad elaborazioni effettuate sulle dichiarazioni dei redditi Mod. 770 semplificato presentate nel 2005, risulta che i redditi relativi a tali tipologie rappresentano circa il 6% del totale dei redditi di lavoro dipendente.

Pertanto l'esclusione della quota di reddito relativa a tali lavoratori, conduce ad un ammontare pari a circa 234.718 milioni di euro ($249.700 \cdot 94\%$).

Poiché in base ai dati ISTAT di Contabilità Nazionale risulta che l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente del settore privato è pari al 71,8% del totale di tali redditi, si può stimare, per tale settore, un ammontare di redditi in oggetto, estrapolato al 2009, pari a 168.528 milioni di euro.

Per stimare l'incidenza dei premi su tale ammontare occorre effettuare delle considerazioni alla luce dei dati relativi ai versamenti F24 per i mesi luglio-ottobre 2008, che rilevano l'andamento del primo periodo di applicazione del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (relativo alla detassazione di premi e straordinari). Proiettando su base proporzionale i versamenti del periodo osservato fino a gennaio 2009, si può infatti ipotizzare che a consuntivo il ricorso all'istituto avrà impegnato circa un terzo in meno delle risorse per esso stanziato. Questo dato è in sintonia con quanto compare nel

³ Indagine riferita all'universo costituito dalle imprese con sede amministrativa in Italia, con almeno 20 addetti, appartenenti ai settori di attività economica dell'industria in senso stretto, delle costruzioni e dei servizi privati non finanziari (Supplementi al Bollettino Statistico Volume XVII Numero 41 - 12 Luglio 2007)

“sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi” pubblicato da Banca d’Italia nei Supplementi al Bollettino Statistico, Anno XVIII, Numero 66 - 7 Novembre 2008: secondo tale indagine, infatti, avrebbe fatto ricorso al provvedimento circa il 30% dei lavoratori dipendenti delle imprese interessate. La precedente stima aveva prudenzialmente ipotizzato un maggior ricorso al beneficio concesso dalla norma in virtù del fatto che al di sotto della soglia dei 30 mila euro di retribuzione la quota di contribuenti è ben più consistente.

Al contenimento dei parametri utilizzati per la stima, inoltre, può contribuire anche il deterioramento del quadro macroeconomico relativo agli ultimi mesi che potrebbe indurre un minor ricorso, da parte delle imprese, a straordinari e premi. Anche questo orientamento trova conforto nelle ultime stime sull’andamento della produzione industriale che il Centro Studi Confindustria, in un’indagine pubblicata il 10 novembre, registra in calo nel mese di ottobre con previsioni di un trend negativo nei mesi successivi.

Per quanto fin qui esposto, pertanto, si ipotizza un ricorso ai premi individuali stabiliti a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, più contenuto del 50% rispetto a quanto stimato in sede di valutazione del citato decreto legge 27 maggio 2008, n. 93. Si ipotizza quindi che i premi individuali incidano in totale per circa il 2% ($4\%*50\%$), compresa la quota dello 0,8% riferibile alla contrattazione aziendale (in base ai rapporti del CNEL del 30 novembre 2007 e della Banca d’Italia del novembre 2006 sul livello di copertura per settore delle forme retributive aziendali integrative nelle imprese con oltre 50 dipendenti).

Si perviene quindi ad una base imponibile, oggetto del cambiamento impositivo, pari a circa 3.371 milioni di euro ($168.528*2\%$) su base annua.

Si stima che il plafond di 6.000 Euro considerato possa incidere sulla determinazione di quest’ultima in misura del 10%. La base imponibile relativa al periodo considerato viene quindi stimata in 3.034 milioni di euro ($3.371 *90\%$).

In base ad elaborazioni di simulazione sulla normativa vigente effettuate con il modello di microsimulazione IRPEF, risulta, per la platea di contribuenti in esame, un’aliquota marginale media pari al 25,8%. Applicando al suddetto ammontare di emolumenti da lavoro straordinario e premi la differenza tra tale aliquota marginale e l’aliquota del 10% prevista dalla norma in esame, si perviene ad una perdita di gettito IRPEF, competenza 2009, pari a circa **-480 milioni di euro** ($3.034 *10\% - 3.034 *25,8\%$). Si stima inoltre una perdita di gettito aggiuntiva, relativa alle addizionali regionale e comunale, pari rispettivamente a circa -37 e -11 milioni di euro.

Considerando il periodo di vigenza della norma in oggetto e nell'ipotesi che la relativa ritenuta a titolo di imposta venga effettuata dal sostituto d'imposta con cadenza mensile, l'andamento del gettito di cassa sarà il seguente (in milioni di euro):

	2009	2010	2011
IRPEF	-400	-80	0
Addizionale regionale	0	-37	0
Addizionale comunale	0	-11	0
Totale	-400	-128	0

Art. 6

(Deducibilità dall'IRES della quota di IRAP che insiste sul costo del lavoro e degli interessi)

Per procedere alla stima degli effetti della disposizione proposta sul gettito delle imposte delle dirette sono stati utilizzati il modello previsionale IRAP ed il modello previsionale IRES, integrati dai dati relativi agli altri contribuenti IRAP privati (società di persone, persone fisiche, enti non commerciali). Entrambi i modelli, basati sui dati Unico 2006 – anno di imposta 2005 estrapolati ai valori del 2008, ripropongono la normativa vigente integrando quindi le sostanziali modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 come ad esempio la riduzione dell'aliquota IRAP al 3,9% e la riduzione dell'aliquota IRES al 27,5% e integrando altresì quanto disposto dal decreto n. 112/08. Attraverso il modello previsionale IRAP è stato stimato il totale dell'IRAP dovuta a legislazione vigente per le diverse tipologie di contribuenti (società di capitali, società di persone, persone fisiche ed enti non commerciali).

Per tutte le tipologie di contribuenti IRAP privati (società di capitali, società di persone, persone fisiche ed enti non commerciali) si è successivamente proceduto mediante stima in capo al singolo contribuente abbinando l'IRAP, così come calcolata dal modello, e valutando l'effettiva deduzione dal reddito di specie ai fini IRES/IRPEF in modo da tenere conto della capienza e la corrispondente riduzione di imposta IRES/IRPEF; la quota deducibile ma non capiente e quindi non dedotta sarà riportabile come perdita negli esercizi successivi.

I modelli previsionali utilizzano tutti i dati di autotassazione F24 disponibili per l'estrapolazione e l'aggiornamento della base dati (pertanto fino alla competenza 2007): per gli esercizi successivi si utilizzano le previsioni espresse nei documenti ufficiali di contabilità nazionale.

Utilizzando il modello di microsimulazione sulle imposte sul reddito, è stato stimato l'ammontare del risparmio IRES/IRPEF in capo ad ogni singola impresa (circa 5,8 milioni di contribuenti).

In base al modello di microsimulazione IRAP, l'ammontare dell'Irap privata è stimata in circa 27 miliardi di euro (nel 2008), da cui una deducibilità massima teorica (alla percentuale del 10%) di 2,7 miliardi. Tenendo conto della capienza tale importo deducibile si riduce a circa 2,5 miliardi. In base ai dati ed alla metodologia utilizzati, si stima che il riconoscimento di una percentuale di deducibilità dell'IRAP nella misura del 10% comporterà una diminuzione di gettito IRES ed IRPEF (comprese le addizionali) stimabile in circa **620 milioni di euro** per il 2008 e a circa **640 milioni di euro** dal 2009.

Inoltre la deducibilità IRAP ai fini delle imposte dirette genera un effetto indiretto in quanto riducendo il reddito imponibile riduce la base di calcolo dell'addizionale del 5,5% sul petrolio con una perdita di gettito pari a circa **2,4 milioni di euro** dal 2008.

Di seguito gli andamenti di competenza:

COMPETENZA	2008	2009	2010
IRES/IRPEF	-613,6	-633,6	-633,6
Addiz. regionale	-4,9	-4,9	-4,9
Addiz. comunale	-1,5	-1,5	-1,5
Robin Tax	-2,4	-2,4	-2,4
Totale	-622,4	-642,4	-642,4

Ammontari espressi in milioni di euro

Con un acconto ai fini delle imposte dirette di circa il 75% ed un acconto del 100% per l'addizionale sul petrolio, in accordo con la relazione tecnica originaria, l'andamento di cassa è il seguente:

CASSA	2009	2010	2011
IRES/IRPEF	-1.078,1	-648,6	-633,6
Addiz. regionale	-4,9	-4,9	-4,9
Addiz. comunale	-2	-1,5	-1,5
Robin Tax	-4,8	-2,4	-2,4

Totale	-1.089,8	-657,4	-642,4
---------------	-----------------	---------------	---------------

Ammontari espressi in milioni di euro

La disposizione prevede, inoltre, nei commi successivi al primo, un piano di rimborsi per i contribuenti che hanno instaurato un contenzioso amministrativo o giurisdizionale. A tal uopo sono stati previsti limiti di spesa per il triennio 2009-2011, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per l'anno 2010 e 400 milioni di euro per l'anno 2011. I suddetti importi potranno essere integrati con successivi provvedimenti legislativi.

Art. 7

(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo)

La modifica in oggetto estende il regime di esigibilità differita ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore al limite individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, in caso di inizio di attività, presumono di realizzare nel corso dell'anno un volume d'affari non superiore a tale ammontare.

Si propone la modifica in via sperimentale per gli anni 2009-2011.

In prima analisi, si ipotizza che la soglia sia fissata a **200.000 euro**.

In tale modo si concede la possibilità di versare l'I.V.A. al momento in cui la fattura viene regolarmente pagata anche a soggetti diversi da quelli che a legislazione vigente già godono di tale possibilità ai sensi dello stesso comma 5 (farmacisti, soggetti che operano nei confronti dello Stato o degli Enti pubblici territoriali, prestatori di servizi che non emettano fattura).

Considerato il meccanismo che si ingenera nei versamenti IVA l'effetto prodotto dalla norma è essenzialmente di cassa e limitato solamente a quelle operazioni verso soggetti che appartengono a settori tipicamente esenti.

Al fine di valutare l'impatto sul gettito si è proceduto nel seguente modo.

Sono stati selezionati tutti i soggetti IVA che nell'anno di imposta 2005 (UNICO 2006), hanno presentato un volume di affari inferiore alla soglia stabilita di 200.000 euro; tali soggetti sono stati depurati da quelli che potenzialmente potrebbero accedere al regime agevolativo dei minimi previsto a partire dal gennaio 2008 (stima su dati dichiarativi per il 2005, recuperando i soggetti

potenzialmente interessati dal regime dei minimi, ma che attraverso dei comportamenti concludenti hanno esplicitato la non adesione allo stesso regime, rispetto al totale stimato in sede di relazione tecnica originaria) e sono stati esclusi anche tutti quelli che hanno segnalato di appartenere ad un regime speciale.

I soggetti così selezionati sono stati abbinati con i rispettivi versamenti IVA effettuati tramite i modelli F24 per la competenza 2005, sia per quanto riguarda i contribuenti mensili che per quelli trimestrali.

Per determinare, invece, la quota delle operazioni rivolte ai soggetti appartenenti ai settori esenti, è stata utilizzata la tavola degli impieghi (USE 04) pubblicata dall'ISTAT, rapportando i consumi intermedi di tali settori sul totale dei consumi intermedi (7,4%)⁴.

Considerando che la norma possa entrare in vigore a partire dal 2009 e ipotizzando che il ritardo medio nei pagamenti sia di circa tre mesi, si può stimare che la perdita di cassa è rappresentata dai versamenti relativi ai mesi di settembre, ottobre e novembre, per quanto riguarda i soggetti mensili e dal terzo versamento trimestrale, per quanto riguarda i soggetti trimestrali.

L'applicazione delle esclusioni e delle inclusioni relativamente ai soggetti descritte sopra e l'abbinamento dei versamenti I.V.A. per i soli tributi relativi al periodo preso in considerazione (settembre-novembre per i mensili e terzo trimestre per i trimestrali) determinano una variazione negativa di cassa, sui dati dei versamenti relativi al 2005, per il solo 2009, pari a circa **141 milioni di euro**.

Per l'aggiornamento dei dati di versamento al 2008, si rivaluta tale importo delle percentuali ricavate dal "Bollettino mensile delle entrate tributarie" per gli anni 2006 e 2007, mentre per l'aggiornamento al 2008 si utilizza la previsione delle entrate delle imposte indirette che indica una flessione (223 mld. Nel 2008 contro i 226 del 2007) a causa del rallentamento del gettito IVA (DPEF 2009 – 2013, giugno 2008):

$$141 \text{ mln } \text{€} \times 1,088 \times 1,04 \times 223/226 = \mathbf{157 \text{ mln } \text{€}}$$

Riassumendo, l'andamento di cassa è il seguente:

2009	2010	2011	2012
- 157	-	-	+157

Importi in milioni di euro

⁴ I consumi intermedi sia dei settori esenti che quelli totali sono stati depurati dei prodotti tipicamente esenti

Cessioni effettuate verso soggetti poi entrati in fallimento

In questo caso, con la normativa attuale entrambi i soggetti provvedono a versare (il cedente) e a detrarsi (l'acquirente) l'IVA relativa ad una determinata fattura. Essendo, successivamente, l'acquirente entrato in procedura di fallimento, per il cedente accade che la relativa IVA viene recuperata al termine della procedura fallimentare e lo Stato si pone come creditore del soggetto fallito.

In tal caso, possono accadere cose differenti in funzione della cassa o della competenza:

1) Cassa

- a) Il soggetto fallito detrae tutta l'IVA delle fatture sugli acquisti; in questo caso, versamento (da parte del cedente) e detrazione (da parte del fallito) coincidono. In questo contesto, non ci sono sostanziali effetti di cassa se non alla fine del processo
- b) Il soggetto fallito detrae una parte o per niente l'IVA delle fatture sugli acquisti; in questo caso, versamento (da parte del cedente) e detrazione (da parte del fallito) non coincidono. In questo contesto gli effetti di cassa sono pari al differenziale fra l'IVA versata e quella detratta. Cambiando il sistema di versamento vi è una perdita di cassa pari a questo differenziale.

2) Competenza

- a) tutto il debito viene ripagato in sede fallimentare, in tal caso gli effetti di detrazione da parte del primo soggetto e del recupero da parte dello Stato si elidono vicendevolmente con effetto nullo sia con la normativa vigente che con quella proposta.
- b) Solo una parte del debito IVA viene ripianato, in tal caso gli effetti di detrazione da parte del primo soggetto e del recupero da parte dello Stato non si elidono vicendevolmente, e quindi, l'introduzione della normativa proposta creerebbe una minor perdita dello Stato, pari alla parte di debito IVA non ripagato.

Per poter procedere ad una stima, sia pure di massima degli effetti indotti dalla proposta si è verificato che mediamente tra i fallimenti chiusi (ISTAT – Statistiche giudiziarie civili anno 2005), la durata media di un concorso fallimentare è di circa 8 anni, che una parte limitata (pari a circa il 2,6% del passivo iscritto) si riferisce ai casi di copertura totale dei debiti, la maggior parte (pari al 74,8% del passivo iscritto) si è concluso con un attivo insufficiente e che il restante 22,6% del passivo iscritto, si è concluso con mancanza di attivo.

Per determinare l'ammontare dei debiti non saldati, sono state elaborate le dichiarazioni Unico 760 e Unico 750, verificando i debiti verso fornitori dei soggetti indicati come falliti.

Da questa elaborazione risultano circa 4,5 miliardi di euro di debiti verso fornitori dichiarati da soggetti con dichiarazione di fallimento in corso (ed altri 6 miliardi di debiti verso banche).

Applicando una aliquota media IVA del 15% sugli acquisti, risulta una IVA interessata pari a 675 milioni di euro.

L'effetto che se ne ricava è funzione del fatto che il soggetto fallito si sia detratta o meno l'IVA sugli acquisti delle fatture non pagate e di come si conclude la procedura.

Qui di seguito i quattro casi possibili:

Caso 1) Il fallito si è detratto l'IVA e la procedura termina con il ripianamento di tutti i debiti. In questo caso, gli effetti sono nulli in quanto è come se fosse un soggetto intermedio.

Caso 2) Il fallito non si è detratto l'IVA e la procedura termina con il ripianamento di tutti i debiti.

In questo caso, con la normativa vigente, il fornitore ha versato l'IVA (effetto di cassa positivo per l'Erario, in quanto il fallito non se l'è detratta) che gli verrà restituita a fine procedimento, mentre con la normativa proposta (IVA per cassa), il fornitore non versa l'IVA che, pertanto, non gli verrà restituita. Pertanto si avrà un effetto di cassa negativo pari all'importo dell'IVA versato compensato da uno positivo ma dopo 8 anni.

Caso 3) Il fallito si è detratto l'IVA e la procedura termina con il ripianamento di una parte o nulla dei debiti.

In questo caso, con la normativa vigente, non c'è una differenza come effetto di cassa all'emissione della fattura, ma c'è un effetto di competenza alla fine del procedimento in quanto a quella data, l'Erario recupererà solo una parte dell'IVA dal fallito, mentre con la legislazione proposta questo non potrà avvenire perché il pagamento dell'IVA è contestuale all'incasso da parte del fornitore (ovvero l'Erario, dal punto di vista IVA, non entra come creditore del fallito). Effetto finale: positivo di competenza fra 8 anni per la parte di IVA non recuperata.

Caso 4) Il fallito non si è detratto l'IVA e la procedura termina con il ripianamento di una parte o nulla dei debiti.

In questo caso, con la normativa attuale, il fornitore ha versato l'IVA che non ha riscosso e a fine procedura gli viene rimborsata mentre l'Erario recupera solo una parte. L'entrata della novella

normativa quindi, comporta una perdita di cassa immediata per il totale della fattura cui corrisponde un guadagno di cassa alla fine del provvedimento.

			Cassa	Competenza
Caso	Fallito detrae l'IVA	Ripianamento totale del debito	emissione fattura	Chiusura proced.
1	Si	si	no	No
2	No	si	negativo	No
3	Si	no	no	Positiva
4	No	no	negativo	No

Ipotizzando che detraggano l'IVA:

- metà dei soggetti il cui fallimento si conclude con il pagamento integrale
- un terzo dei soggetti il cui fallimento si conclude con il concordato o con la ripartizione
- nessuno di quelli il cui fallimento si conclude con mancanza di attivo

si hanno i seguenti effetti negativi di cassa:

Caso	IVA Interessata
1	0
2	9
3	0
4	489
Totale	498

Considerando che le cessioni imponibili verso partite IVA fatte dai soggetti che applicheranno l'IVA per cassa rappresentano il 6,2% del totale delle cessioni imponibili verso partite IVA, si ipotizza che la stessa percentuale sia data dalle cessioni verso soggetti poi entrati in fallimento.

Pertanto l'effetto della norma, per i primi anni di entrata in vigore e di vigenza, in termini di cassa, è pari a:

$$498 \text{ milioni di } \text{€} \times 6,2\% = 31 \text{ milioni di euro}$$

che corrisponde all'effetto di cassa del provvedimento per la parte inerente i soggetti entrati in procedure fallimentari⁵.

Pertanto l'effetto complessivo del provvedimento nel quadriennio 2009-2012 sarà pari a:

⁵ Non si aggiorna il dato, poiché l'ampiezza dei movimenti dello stesso è legato a variabili congiunturali.

	2009	2010	2011	2012
Cessioni verso soggetti Pro-rata	-157	-	-	+ 157
Cess. Vs sogg. entrati in fallimento	-31	- 31	-31	-
Totale	-188	- 31	- 31	+ 157

Dati in milioni di euro

Articolo 9

(Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione dei pagamenti della p.a.)

La norma introduce modifiche che permettono di integrare il fondo per i debiti pregressi sia per consentire all'Amministrazione Finanziaria di accelerare il piano dei rimborsi ultradecennali, sia per estinguere i debiti maturati nei confronti dei ministeri, il cui pagamento può essere considerato come regolazione debitoria pregressa secondo i criteri di contabilità nazionale.

Per quanto riguarda i rimborsi fiscali, si prevede di soddisfare un numero maggiore di contribuenti nel corso dei primi mesi del 2009. La disposizione non comporta effetti in termini di gettito erariale, anzi rappresenta un sostegno al sistema delle imprese, che potrà beneficiare di un vantaggio finanziario.

Parimenti, la velocizzazione dei pagamenti dei ministeri dovrebbe consentire un contenimento delle posizioni debitorie dello Stato, attraverso l'estinzione di quelle che non hanno trovato capienza negli stanziamenti di bilancio. La realizzazione dei suddetti interventi è assicurata dalle risorse disponibili, già destinate per fronteggiare gli oneri derivanti dalla liquidazione dei rimborsi di cui all'art. 1, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278 (sentenza iva auto).

Trattandosi di regolazioni debitorie, non comportano effetti sui saldi finanza pubblica.

Art. 10

(Riduzione dell'acconto IRES e IRAP)

La disposizione prevede la riduzione di tre punti percentuali della misura dell'acconto per l'anno 2008 ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Si prevede, però, che con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verranno stabilite le modalità in base alle quali l'importo non versato a titolo d'acconto venga corrisposto entro il corrente anno.

Pertanto, non si ravvisano effetti in termini di gettito erariale, in quanto i versamenti avverranno entro la stessa annualità.

Articolo 11

(Confidi)

La disposizione prevede che il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, c. 100, lett. a, della legge n. 662/96, venga incrementato fino a 450 milioni di euro con le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554, della legge n. 244/07, vale a dire con revoche di economie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 115/92 convertito nella legge n. 488/92. La norma prevede anche che tali risorse potranno essere assegnate solo dopo la verifica del Ministero dell'economia e delle finanze della relativa provenienza con riferimento alla possibilità del loro riutilizzo nonché prevede che il riutilizzo di dette risorse potrà essere effettuato nel rispetto degli effetti già stimati per ciascun anno per la norma di provenienza.

Pertanto la disposizione non comporta effetti.

Al comma 4 è, inoltre, prevista la garanzia di ultima istanza dello Stato sugli interventi del citato Fondo. Per evitare che la disposizione comporti effetti non prevedibili, nel caso in cui vengano escuse garanzie oltre gli importi del Fondo di garanzia, è stato previsto un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, nel dettare condizioni e modalità per la definizione della garanzia dello Stato, limiti la stessa alle risorse destinate sul bilancio dello Stato alle garanzie, vale a dire sul fondo spese obbligatorie.

Pertanto, anche tale disposizione non comporta effetti.

La norma prevede infine che la dotazione del fondo di garanzia possa anche essere integrata con altri contributi di soggetti pubblici o privati.

Art. 15

(Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili (commi 1-12))

La disposizione in esame prevede differenti modalità di riallineamento in relazione alle quali è possibile stimare i riflessi in termini di gettito erariale:

- 1) riallineamento con imposta sostitutiva ad aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, ai fini IRES ed IRAP dell'importo complessivo delle divergenze di cui al comma 3, lettera a) da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (articolo 1, comma 4);
- 2) riallineamento ad imposta sostitutiva ridotta ai fini IRES ed IRAP, effettuabile in relazione a singole fattispecie rientranti nel comma 3, lettera a), da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (articolo 1, comma 5);
- 3) riallineamento delle differenze di cui al comma 3, lettera b), ossia disallineamenti da FTA e da deduzioni extracontabili, da effettuarsi ad imposta sostitutiva secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge finanziaria 2008, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e seguenti (articolo 1, comma 7);
- 4) riallineamento ad imposta sostitutiva con aliquota ridotta delle differenze di valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa ed alle altre attività immateriali, relative ad operazioni straordinarie da effettuarsi in deroga alle disposizioni dell'articolo 176, comma 2-ter, del Tuir.

In via generale si evidenzia come i disallineamenti tra valori fiscali e valori di bilancio derivanti dall'applicazione degli IAS, emersi in sede di FTA o successivamente, siano riepilogati nel quadro RV (sezione II) della dichiarazione dei redditi.

Nel quadro EC sono invece riepilogati i dati relativi alle deduzioni extracontabili operate ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b) del Tuir.

Sempre nel suddetto quadro RV (alla sezione I) sono riepilogate le differenze di valore sui beni relativi all'impresa derivanti dalle operazioni di organizzazione aziendale, con possibilità di indicare se le suddette variazioni si siano prodotte anche per effetto dell'adozione dei principi contabili internazionali.

Ai fini della stime degli effetti di gettito conseguenti alle presenti disposizioni si è proceduto ad elaborare i dati provvisori relativi ai quadri EC, RV sezione I e RV sezione II del modello UNICO2008 società di capitali ed enti commerciali, al momento pervenuti e disponibili in Anagrafe Tributaria.

In particolare si è dovuto procedere a "normalizzare" le voci di bilancio del quadro RV in quanto tale campo è alfanumerico e a compilazione libera; successivamente le stesse voci di bilancio sono state attribuite all'attivo o al passivo patrimoniale.

Riallineamenti sub 1) e sub 2)

Come detto, la prima tipologia di riallineamento prevede una imposta sostitutiva ad aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni (28,6% IRES + addizionale petrolio + 4,2% IRAP + addizionali regionali), da versare in unica soluzione, sulla totalità delle differenze positive e negative, nel caso in cui la somma algebrica delle differenze stesse sia positiva. Al contrario, la differenza negativa concorre al reddito in cinque quote costanti. Gli effetti fiscali decorrono dal 2009.

Alternativamente, è possibile optare per il riallineamento delle divergenze con riguardo a singole fattispecie: in questo caso ciascun saldo, solo positivo, è assoggettato ad imposta sostitutiva IRES e IRAP del 16%. Gli effetti fiscali decorrono a partire dal 2009 (opzione nel 2009, decorrenza dal 2009).

Ai fini della stima degli effetti di gettito si evidenzia come, in via generale, siano escluse alcune fattispecie di disallineamento.

I disallineamenti che si producono anche in vigenza del nuovo art. 83 del TUIR. Si tratta, ad esempio, dei disallineamenti derivanti da plus/minusvalutazioni degli strumenti finanziari rilevate a patrimonio netto, del fair value dei beni di investimento e dei derivati di copertura di cash flow, dei disallineamenti attinenti all'avviamento e ai beni immateriali a vita indefinita suscettibili di ammortamento solo ai fini fiscali e quindi in via extracontabile, ecc.. Per ovvii motivi logici, per quest'ultimo gruppo non è stato consentito alcun riallineamento;

I disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (FTA);
Quelli derivanti dalle deduzioni extracontabili da quadro EC.

Dalla elaborazione dei dati del quadro RV sono stati esclusi i disallineamenti sulle voci di bilancio di cui al punto 1 (quali derivati di copertura, titoli, partecipazioni, avviamento): inoltre è stato sottratto l'importo del disallineamento risultante dal quadro EC e gli importi dei disallineamenti da operazioni straordinarie da quadro RV, sezione I, se è stata segnalata l'adozione degli IAS.

Per quanto riguarda i disallineamenti da FTA, attraverso l'abbinamento con i quadri RV degli esercizi precedenti è stata stimata la quota attribuibile (il 50%).

In via prudenziale, nei confronti dei contribuenti per i quali, al termine del processo, emerga sulla somma algebrica della totalità delle differenze positive e negative, un saldo negativo (nel complesso pari a circa 10,6 miliardi di euro al lordo della FTA), si assume che il contribuente possa essere interessato ad utilizzarlo per ridurre gli imponibili dei cinque esercizi: si è ottenuto un saldo

complessivo negativo (al netto FTA) pari a circa (10,6 X 50%) 5,3 miliardi di euro, del quale si stima il 10 per cento sia ripartito in cinque esercizi, con conseguente perdita di gettito annua a partire dal 2009 di circa 34,8 milioni di euro di cui 30,3 milioni IRES + addizionale petrolio e 4,5 milioni IRAP + addizionali regionali.

Al contrario, nei confronti dei contribuenti per i quali emerge un saldo positivo, si assume che il contribuente sia interessato ad affrancare singole poste secondo la fattispecie sub 2): in questa fattispecie, infatti, emergono con chiarezza disallineamenti su due singole poste imputabili alle divergenze di cui alle lettere a) del comma 3 della disposizione, al netto di quelli che assumono rilevanza ai fini del riallineamento sub 3), complessivamente pari a: quasi 3,6 miliardi di euro relativi ai beni materiali (immobilizzazioni materiali, fabbricati, impianti e macchinari), circa 8,6 miliardi di euro relativi ai crediti verso la clientela da parte delle banche; pertanto ipotizzando una adesione al riallineamento rispettivamente pari all'80% e al 25% -stante anche la decorrenza immediata degli effetti fiscali - il gettito da imposta sostitutiva risulta pari a circa (3,6 X 80% + 8,6 X 25%) X 16% = 802 milioni di euro, versato nel 2009.

Tenuto altresì conto della tipologia di beni interessati, si assume un periodo medio di ammortamento di sette anni sui beni materiali mentre sui crediti nei confronti della clientela si utilizza un periodo di nove anni⁶. Considerando le aliquote legali di tassazione IRES 27,5%, ed IRAP 3,9% solo per le differenze da assoggettare a tale tributo, si ha un effetto negativo di gettito di competenza dal 2009 – a causa dei maggiori ammortamenti sui beni materiali e delle maggiori svalutazioni su crediti - pari a (3,6 mld. X 80% / 7 X (28,6% + 4,2%) + 8,6 mld. X 25% / 9 X 28,6%) 202,3 milioni di euro di cui 185,2 milioni di euro IRES e 17,2 milioni di euro IRAP.

Riallineamento sub 3)

Il riallineamento in questione riguarda le deduzioni extracontabili di cui al quadro EC ed alcune voci dei disallineamenti da FTA degli IAS. Il riallineamento delle deduzioni extracontabili è già stato stimato dalla relazione tecnica alla legge Finanziaria 2008; in questa sede, pertanto, vista la possibilità di adesione parziale (per classi omogenee di deduzioni) in via prudenziale si assumono rilevanti i disallineamenti da FTA delle voci con saldo positivo interessate dal riallineamento di cui sub 2).

Si procede pertanto alla stima del solo l'effetto di gettito incrementale legato al riallineamento delle differenze da FTA, quantificabili in circa 6 miliardi di euro. Si fa presente che

⁶ Di cui all'articolo 106, comma 3 T.U.I.R.

per quanto riguarda l'avviamento per il relativo riallineamento si ritiene essere più appetibile quanto disposto sub 4).

Ipotizzando una adesione pari al 10 per cento per il primo anno e al 5 per cento per quelli successivi, tenuto conto anche degli importi già riallineati dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1, comma 48, della legge finanziaria 2008, utilizzando una aliquota dell'imposta sostitutiva media del 15 per cento, stante i prevedibili importi rilevanti, e considerando la disposizione che prevede il pagamento in unica soluzione, si produrrà un effetto di gettito pari a circa $(6 \text{ mld.} \times 10\% \times 15\%) = 91$ milioni di euro per il 2009 e 45,6 milioni di euro per il 2010. Gli effetti fiscali negativi in termini di gettito conseguenti al riallineamento del FTA decorrono dal 2009 e si assumono essere ripartiti in sette anni: ne consegue una perdita di gettito annua pari a circa $6 \text{ mld.} \times 10\% / 7 \times (28,6\% + 4,2\%) = 26$ milioni di euro nel 2009 e $6 \text{ mld.} \times (10\% + 5\%) / 7 * (28,6\% + 4,2\%) = 39$ milioni di euro dal 2010.

Riallineamento sub 4)

Il riallineamento in questione è analogo a quello previsto dall'articolo 172, comma 2-ter, del Tuir per i disallineamenti relativi alle operazioni straordinarie effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei periodi pregressi che nei successivi periodi di imposta, dal quale si differenzia per le differenti modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva e per le modalità di riconoscimento dei valori fiscali riallineati.

In base alla elaborazione dei dati contenuti nella sezione I del quadro RV, l'importo complessivo di disallineamento attribuibile all'avviamento è pari a circa 27,2 miliardi di euro; occorre peraltro considerare che alcuni soggetti bancari hanno imputato disallineamenti da operazioni straordinarie ad immobilizzazioni finanziarie, per un importo pari a circa 5,8 miliardi di euro. Infine occorre escludere quanto già affrancato utilizzando la possibilità concessa dalla Finanziaria 2008 per le operazioni straordinarie (prima rata versata di 25 milioni di euro⁷, che corrisponde a circa 500 milioni di affrancamento).

Stante la notevole appetibilità della disposizione – infatti ai fini fiscali l'importo riallineato può essere portato in deduzione imputandolo nel conto economico in misura non superiore ad un nono del valore stesso – si ipotizza un tasso di adesione del 30%.

Ne consegue una imposta sostitutiva al 16% pari a circa $(27,2 + 5,8 - 0,5 \text{ mld.}) \times 30\% \times 16\% = 1.564$ milioni di euro, interamente versata nel 2009.

⁷ Dati modello di versamento unificato F24

Gli effetti negativi di gettito ai fini fiscali si manifesteranno di competenza a partire dal 2010 in misura annua pari a circa $(27,2 + 5,8 - 0,5 \text{ mld.}) \times 30\% / 9 \times (28,6\% + 4,2\%) = 356,6$ milioni di euro di cui 311 milioni di euro IRES e 45,6 milioni di euro IRAP.

Riepilogo effetti di gettito di competenza (in milioni di euro)

Competenza	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Riallineamento sub 1)						
- dif.f. Neg. Imputate (ires)		-30,3	-30,3	-30,3	-30,3	0,0
- dif.f. Neg. Imputate (irap)		-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Riallineamento sub 2)						
- imposta sostitutiva		801,5	0,0			
- oneri imputati (ires)		-185,2	-185,2	-185,2	-185,2	-185,2
- oneri imputati (irap)		-17,2	-17,2	-17,2	-17,2	-17,2
Riallineamento sub 3) FTA						
- imposta sostitutiva		91,3	45,6	0,0	0,0	0,0
- oneri imputati (ires)		-24,9	-37,3	-37,3	-37,3	-37,3
- oneri imputati (irap)		-1,1	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Riallineamento sub 4) - Avviamento						
- imposta sostitutiva		1564,3				
- oneri imputati (ires)			-310,7	-310,7	-310,7	-310,7
- oneri imputati (irap)			-45,6	-45,6	-45,6	-45,6

Ammontari espressi in milioni di euro

Di cassa, in milioni di euro, l'andamento del gettito è il seguente (acconto IRES del 75%, IRAP del 85%):

CASSA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Imposta sostitutiva	0,0	2457,0	45,6	0,0	0,0	0,0
IRES (saldo + acconto)		0,0	-420,6	-805,8	-563,4	-563,4
IRAP (saldo + acconto)		0,0	-42,0	-108,1	-68,9	-68,9
TOTALE	0,0	2457,0	-416,9	-913,9	-632,3	-632,3

Ammontari espressi in milioni di euro

Art. 15

(Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili (commi 16-23))

La legge n. 342/00 (collegato alla legge finanziaria 2000) agli articoli 10-16 aveva previsto la possibilità, per le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni, nonché per le imprese individuali, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, di rivalutare i beni materiali ed immateriali tranne quelli “merce” nonché le partecipazioni in società controllate e collegate dietro pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 19% sui beni ammortizzabili e del 15% sui beni non ammortizzabili.

La rivalutazione - volontaria e a titolo oneroso - era effettuabile anche dai contribuenti in regime di contabilità semplificata, doveva essere operata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio 2000 con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999 e doveva riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

L'imposta sostitutiva era indeducibile poteva essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi: in caso di rateizzazione sulla rate successive alla prima erano dovuti gli interessi in misura pari al 6% annuo. Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considerava fiscalmente riconosciuto a partire dal periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione era eseguita.

La Finanziaria 2002, inoltre:

Con l'art. 3 comma 1 L. 448/2001 ha disposto l'applicazione delle disposizioni relative alla rivalutazione volontaria ai beni di impresa relativi all'esercizio il cui termine di presentazione della relativa dichiarazione scade successivamente al 1° gennaio 2002;

Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considerava fiscalmente riconosciuto a partire dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione era eseguita;

Con l'art. 3 comma 11 L. 448/2001 ha disposto l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 17-20 della L. n. 342/2000, comprese quelle dell'art. 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'art. 4 D.lgs. n. 358/97, anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001: la misura dell'imposta sostitutiva del 19% è ridotta al 12% e quella del 15% è ridotta al 9%.

Successivamente, per effetto delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale disciplinante le modalità attuative (D.M. n. 86 del 19/4/2002) hanno potuto effettuare la rivalutazione anche le società e gli enti che hanno approvato il bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2000 entro il termine di entrata in vigore del predetto Decreto (8 maggio 2002) e che non hanno potuto avvalersi della rivalutazione

con riferimento a tale bilancio. In particolare hanno potuto effettuare la rivalutazione dei beni ex art. 3 comma 1 Legge n. 448/2001 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2001.

La tardiva emanazione del decreto ministeriale di attuazione aveva già portato l'Amministrazione, mediante un comunicato stampa del 27 giugno 2002, a precisare che, qualora il bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2001 fosse già stato approvato prima della data di entrata in vigore del D.M. n. 86 del 19/4/2002, la rivalutazione dei beni risultanti al 31/12/2001 e risultanti anche dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31/12/2000 poteva essere eseguita anche nel bilancio dell'esercizio successivo.

La Finanziaria 2004 ha disposto che (art. 2 L. n. 350/2003):

La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 10 della L. n. 342/2000 può essere eseguita – nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2002 - anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002;

Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;

le disposizioni di cui all'art. 3 comma 11 della Finanziaria 2002, limitatamente ai beni di cui agli artt. 17-20 della L. n. 342/2000, possono essere effettuate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2003, e la applicazione della imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è effettuato l'affrancamento.

Da ultimo, la Finanziaria 2006 (Legge n. 266/05, articolo 1, commi 469-471) ha disposto:

La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui all'art. 10 della L. n. 342/2000 può essere eseguita anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004;

E' anche prevista la possibilità di affrancare ai fini fiscali (ex art. 14 della L. n. 342/2000) i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2004 riguardanti i beni sopra menzionati;

Sono peraltro escluse dalla presenta normativa, in quanto oggetto di specifico provvedimento, le aree edificabili, ancorché non costituenti beni merce;

L'imposta sostitutiva deve essere versata in una unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi;

Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;

Le aliquote di imposta sostitutiva sono del 12% e del 6% rispettivamente per i beni ammortizzabili e per quelli non ammortizzabili.

Legislazione proposta

16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.

17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili. 18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.

19. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 23.

20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 10 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 7 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.

21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 20 e 21 devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

23. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

Effetti di gettito

In via generale si osserva come, rispetto alla ultima versione, l'oggetto della attuale rivalutazione è limitato ai soli immobili (escluse le aree fabbricabili e i beni merce), sia strumentali che non strumentali.

Utilizzando una metodologia di stima consolidata, anche in questa occasione, nella stima del possibile grado di adesione al provvedimento, si è in primo luogo assunto che il contribuente ponga in essere un comportamento "fiscalmente razionale", ovvero sia soprattutto interessato a conseguire un risparmio di imposta, immediato o differito. Nel caso degli immobili non strumentali oggetto di rivalutazione la convenienza fiscale, non essendo ammortizzabili, si ha con riferimento alle plusvalenze – minusvalenze, tenendo peraltro conto della Participation exemption introdotta con la riforma IRES.

A tale riguardo occorre peraltro evidenziare come una apposita clausola antielusiva disponga un "holding period" per i tre esercizi successivi a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita nel corso del quale, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione, in caso di cessione o assegnazione.

Decorso tale termine, in caso di successiva cessione a titolo oneroso dei beni oggetto di rivalutazione, infatti, il costo fiscalmente riconosciuto (rispetto al quale si commisura l'eventuale

plusvalenza) terrà conto del maggiore valore attribuito, con conseguente risparmio di imposta IRES e IRAP.

Nel caso degli immobili ammortizzabili il contribuente consegue a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita – il 2011 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare - un risparmio di imposta in virtù delle maggiori quote di ammortamento fiscalmente deducibili.

In primo luogo si è provveduto ad eliminare i soggetti IAS adopter: attraverso l'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi UNICO2006, UNICO2007 e UNICO2008 (dati provvisori) società di capitali ed enti commerciali sono stati scartati i soggetti che hanno indicato l'adozione degli IAS nel quadro RF o hanno compilato il quadro RV, sezione II oppure la sezione I (in questo caso se presente la esplicita indicazione).

Si è inoltre proceduto a scartare tutti i soggetti comunque obbligati alla adozione degli IAS, quali le società quotate, le banche e le assicurazioni.

Successivamente, in base ai dati dei bilanci CERVED è stato individuato l'importo dichiarato, ai fini civilistici, dei fabbricati (strumentali o non strumentali): attraverso l'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi UNICO2006, inoltre, tale importo è stato ripartito tra immobili strumentali ed immobili non strumentali, utilizzando l'informazione contenuta nel quadro EC, relativamente al valore civile e fiscale degli immobili strumentali (presente nel caso in cui l'ammortamento fiscale sia eccedente quello civilistico) ed il dato relativo alla determinazione del reddito dei fabbricati non strumentali di cui al quadro RF.

Al termine del processo evidenziato si è ottenuta una stima del valore civile iscritto degli immobili pari a circa 143 miliardi di euro per quelli strumentali ed a circa 13 miliardi di euro per quelli non strumentali.

Una volta constatato che sussiste un cospicuo potenziale di beni immobili, si è successivamente proceduto ad elaborare il quadro RY, relativo ai provvedimenti di rivalutazione ed affrancamento di cui alla Finanziaria 2006, scartando i soggetti IAS: al termine del processo di selezione e scarto è emerso che nel 2005 i contribuenti non IAS avevano rivalutato beni materiali ammortizzabili per oltre 5 miliardi di euro e beni materiali non ammortizzabili per circa 0,7 miliardi di euro. Tenuto conto che nell'importo della rivalutazione dei beni materiali ammortizzabili sono compresi anche altri beni, quali impianti e macchinari, tale importo è stato ridotto a circa 2,1 miliardi di euro (utilizzando anche le informazioni contenute nel bilancio CERVED relative alla ripartizione per tipologia dei beni materiali).

Anche le società di persone possono procedere alla rivalutazione: anche in questo caso la stima degli importi rivalutabili è basata sul dato storico (quadro RY UNICO2006 società di persone), in base al quale risulta un importo rivalutato di immobili strumentali pari a circa 540 milioni di euro (utilizzando la stessa ripartizione percentuale emersa per le società di capitali sul valore dei beni materiali ammortizzabili rivalutato di cui al rigo RY01) ed un importo di immobili non strumentali pari a circa 300 milioni di euro.

Tutto ciò premesso, tenuto conto

che le aliquote di imposta sostitutiva sono sostanzialmente analoghe (10% rispetto al 12% per gli immobili strumentali, 7% rispetto al 6% su quelli non strumentali), tenuto altresì conto delle riduzioni alla aliquota statale IRES ed IRAP in vigore dal 2008;

e che il provvedimento proposto interviene dopo tre esercizi dalla precedente rivalutazione, la quale a sua volta agiva due esercizi dopo;

si ritiene prudentiale ipotizzare che sussista un interesse potenziale nei confronti del presente provvedimento in misura analoga a quanto effettivamente emerso in sede di Finanziaria 2006, per le medesime tipologie di contribuenti, sui medesimi beni ed a condizioni analoghe.

In considerazione di quanto sopra esposto, si stima un gettito da imposta sostitutiva da rivalutazione pari a circa $(2,1 + 0,54) \times 10\% + (0,68 + 0,3) \times 7\% = 334$ milioni di euro.

Infine, si ricorda che le disposizioni in oggetto consentono altresì di affrancare, dietro pagamento di una imposta sostitutiva del 10%, le riserve vincolate del saldo attivo di rivalutazione (al netto della imposta sostitutiva), consentendo pertanto la distribuzione delle stesse sotto forma di dividendi senza ulteriori aggravii di imposta.

In base ai dati del quadro RY di UNICO2006 società di capitali si è constatato che i contribuenti non IAS hanno affrancato circa il 35% del saldo attivo. Ne consegue una stima di maggiore gettito da imposta sostitutiva al 10% pari a circa $((2,1 + 0,54) \times 90\% + (0,68 + 0,3) \times 93\%) \times 35\% \times 10\% = 116$ milioni di euro.

Di cassa, ipotizzando che sia interessato alla rateizzazione il 50% di tali importi (450 milioni di euro), si ottiene una stima di gettito pari a circa 300 milioni di euro nel 2009, 77,2 milioni di euro nel 2010 e 79,5 milioni di euro nel 2011 (tenuto altresì conto degli interessi sulle rate successive alla prima).

Per quanto concerne gli effetti negativi di gettito si evidenzia quanto segue:

sugli immobili strumentali, assumendo un periodo medio di ammortamento di 15 anni si ottiene, a partire dal periodo di imposta 2011 una perdita di gettito IRES/IRPEF di circa 48,6 milioni di euro ed IRAP di circa 6,9 milioni di euro;

Per quanto concerne, invece, gli immobili non strumentali, si ricorda che in virtù della citata clausola i primi effetti negativi, in via teorica, si avranno a partire dal periodo di imposta 2012, sulla quota di immobili ceduta e sulla quota (un quinto) di plusvalenze che, a legislazione vigente, si ipotizza sarebbe stata fatta concorrere alla formazione dell' imponibile IRES/IRPEF ed IRAP.

Di seguito, pertanto, si riporta l'andamento del gettito di competenza e di cassa, in milioni di euro:

<i>COMPETENZA</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Imposta sostitutiva	+ 450			
IRES/IRPEF (plusv. ed ammortamenti)	-	-	-	- 48,6
IRAP (ammortamenti)	-	-	-	- 6,9
TOTALE	+ 450	-	-	- 55,5

L'andamento del gettito di cassa relativo è il seguente (in milioni di Euro, con un acconto del 75% ai fini IRES ed 85% ai fini IRAP):

<i>CASSA</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Imposta sostitutiva	+ 300,2	+ 77,2	+ 79,5	
IRES/IRPEF (plusv. ed ammortamenti)		-	-	- 85,1
IRAP (ammortamenti)		-	-	- 12,8
TOTALE	+ 300,2	+ 77,2	+79,5	- 97,9

Art. 17

(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero. Estensione del credito d'imposta alle ricerche fatte in Italia sul incarico di committente estero)

La disposizione prevede, al comma 1, che i ricercatori residenti all'estero che, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, rientrano in Italia con conseguente nuova residenza fiscale godano di un regime agevolativo ai fini delle imposte dirette. In particolare è previsto che per il periodo d'imposta di rientro e per i due successivi solo il 10% del loro reddito sia soggetto a tassazione.

Si ritiene che tale disposizione, trattandosi di eventuali nuovi redditi, non produca sostanziali effetti rispetto al gettito attuale.

Al comma 2 viene stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/2006, si applicano anche ai soggetti non residenti che eseguono attività di ricerca e

sviluppo nel caso di contratti di commissione stipulati con imprese residenti. Stante il tenore interpretativo della norma, non si ravvisano effetti in termini di gettito erariale.

Articolo 19

(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga)

La disposizione (commi 1 e 2) prevede che nel limite di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 appositamente preordinate nell'ambito del Fondo per l'occupazione siano concessi:

a) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate di indennità nell'anno solare. La disposizione non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ai dipendenti da imprese del settore artigianato ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. La disposizione non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali

ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore della disposizione e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista;

d) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, decreto legislativo n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, n. 335/1995 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge n. 662/1996, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

- operino in regime di monocommittenza;
- abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della n. 233/1990 (circa 13.820 euro nel 2008) e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di un numero di mensilità non inferiore a tre;
- con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre;
- svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi;
- non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata

La disposizione in esame prevede altresì che con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere a) e b), l'eventuale ricorso nell'anno 2009 all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi relativi agli istituti di tutela in caso di sospensione indicati alle stesse lettere a) e b).

Ai fini dell'attuazione dell'articolo in esame si provvede, come indicato al comma 6 dell'articolo in esame:

a) per 35 mln di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione a valere sulle risorse originariamente destinate all'autorizzazione di spesa, sempre a carico del Fondo per l'occupazione, di 35 mln di euro per il medesimo anno 2009 prevista nell'ambito dell'AS 1167 (c.d. collegato lavoro) all'articolo 27 comma 10;

b) mediante integrazione del Fondo per l'occupazione di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La copertura di tale onere è assicurata:

— mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dal contributo dello 0,30% di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978 con conseguente compressione delle ragioni di spesa discrezionali attualmente finanziate da tale quota del contributo;

— mediante le economie derivanti dalla disposizione del comma 5 che sopprime, in quanto inglobati nell'ambito più generale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 della disposizione in esame, attuali istituti di garanzia del reddito per i lavoratori sospesi e il relativo finanziamento dal 2009 per complessivi 54 mln di euro annui (la circostanza che a regime è mantenuta la stessa dimensione del finanziamento, che costituisce comunque un limite di spesa, pari a 54 mln di euro annui consegue dalla circostanza che la concreta sperimentazione degli istituti in sede di consuntivo 2006 e 2007 ha evidenziato una spesa significativamente inferiore al complessivo stanziamento di bilancio e pertanto viene comunque valutato congruo lo stesso limite di spesa anche in presenza un ampliamento del beneficio, da 65 giornate a 90 giornate di indennità, e dei possibili beneficiari);

— mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate del decreto-legge in esame.

Il comma 8 prevede che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18, possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati.

Con riferimento ai commi da 9 a 18 vengono riproposte, al fine di garantire necessaria operatività dal 1° gennaio 2009, le disposizioni già contenute all'articolo 27 dell'AS 1167 (cd collegato lavoro), con esclusione della già citata autorizzazione di spesa, a carico del Fondo per l'occupazione, di 35 mln di euro per il medesimo anno 2009 prevista all'articolo 27 comma 10 del predetto AS 1167, in quanto tali risorse vengono utilizzate a copertura degli oneri dell'articolo in esame. Le disposizioni in esame non comportano, quindi, maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto:

— i commi 9, 10, 12 e 17 disciplinano procedure per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2009 e l'individuazione della quota delle risorse per obbligo formativo da destinare all'apprendistato;

— i restanti commi disciplinano interventi, nei limiti delle risorse indicate, a carico del Fondo per l'occupazione, il quale per effetto del rifinanziamento previsto dall'articolo 63, comma 6 decreto-legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, presenta le necessarie disponibilità.

Articolo 21

(Finanziamento legge obiettivo)

La disposizione prevede la concessione di un contributo quindicennale di 60 milioni di euro per dal 2009 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2010, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale. Al comma 3 è prevista la compensazione degli effetti finanziari derivante dall'attualizzazione dei predetti contributi, stimati sulla base dell'attuale andamento dei tassi di mercato, in relazione alla possibilità di attivare operazioni finanziarie con onere di ammortamento a carico dello Stato, utilizzando, in termini di sola cassa, 350 milioni di euro per l'anno 2011 del fondo di cui all'art.6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Per la restante parte dei citati effetti stimati derivanti dallo sviluppo dei mutui in questione e del relativo ammortamento della quota interessi, non compensati attraverso l'utilizzo del suddetto fondo, pari ad euro 60 milioni per l'anno 2009, euro 400 milioni per l'anno 2010 e 500 milioni per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

Art. 22

(Rideterminazione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti e Expo Milano 2015)

La norma prevede che ai fini della costituzione della Società di Gestione della Società di Gestione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2008, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a compiere qualsiasi atto necessario per la costituzione della SOGE S.p.A., ivi compresa la sottoscrizione della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della stessa Società, pari a euro 48 mila.

Tale onere per l'anno 2008 viene coperto mediante utilizzo dell'accantonamento relativa al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente per l'anno 2008, che presenta sufficienti disponibilità.

Art. 23

*(Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile
nello spirito della sussidiarietà)*

La norma prevede per le spese in oggetto, la detraibilità secondo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone una detrazione di una quota pari al 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio per un ammontare complessivo delle spese agevolate non superiore a 48 mila euro per immobile e la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali, mentre i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una ripartizione in 5 rate annuali.

Poiché tale norma risulta in vigore fino all'anno 2010 e nel testo normativo della Legge Finanziaria per il 2009 ne è prevista una proroga per il 2011, ai fini della presente valutazione si ipotizza che la norma in esame sia valida per gli anni 2009, 2010 e 2011.

Effetti di gettito

Considerando che i comuni italiani sono circa 8.100 (fonte ISTAT) ed ipotizzando che ogni anno in media si realizzi un'opera in oggetto per ogni comune, per una spesa unitaria pari al tetto massimo in vigore (48.000 euro), si stima una spesa complessiva annua pari a circa 389 milioni di euro (8.100*48.000).

La detrazione totale annua è pari al 36% di tale ammontare, quindi è pari a circa 140 milioni di euro, e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, fatta eccezione per i soggetti di età superiore ai 75 anni. Da elaborazioni sulle dichiarazioni dei redditi si stima che questi ultimi costituiscano il 2% del totale dei soggetti che hanno diritto alle detrazioni in esame. Sulla base di questi dati, la variazione di gettito IRPEF di competenza annua è stimata in -14,3 milioni di euro, di cui -0,6 attribuibili ai soggetti ultra settantacinquenni (140*0,02/5) e -13,7 al resto dei contribuenti (140*0,98/10).

Considerando gli effetti della rateizzazione ed un effetto di anticipo sull'acconto 2009 pari al 15%, il gettito di cassa fino al 2013, anno dal quale la perdita di gettito di cassa si stabilizza, sarà il seguente (milioni di euro):

	2009	2010	2011	2012	2013
IRPEF	-2,1	-23	-39,3	-53,6	-42,9

Art. 24

(Municipalizzate/Trasporto pubblico locale)

La disposizione prevede le modalità per il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi a seguito della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito.

Gli importi oggetto di recupero sono riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sulla base di criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli enti che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza, all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe. Trattandosi di una mera partita contabile all'interno del Bilancio dello Stato, non si ravvisano effetti in termini di gettito erariale.

Art. 25
(Ferrovie)

Il comma 1 autorizza la spesa di 960 milioni per il 2009, quale dotazione di un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla destinazione del fondo a specifici investimenti del Gruppo, secondo tempi e modalità di erogazione delle risorse, che garantiscano l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, così come previsti per le risorse FAS oggetto di riduzione ai fini della copertura finanziaria complessiva di cui al comma 3, anche tenuto conto degli utilizzi delle somme per le finalità di cui al comma 2.

Il comma 2, al fine di assicurare la continuità dei servizi ferroviari di trasporto pubblico regionale, e trasporto nazionale merci e passeggeri, autorizza la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in aggiunta alle risorse già previste a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto viene individuata la destinazione delle risorse per i diversi contratti.

All'erogazione delle risorse è imposto il vincolo di definire i contratti di servizio, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, dando luogo ai necessari interventi di efficientamento e razionalizzazione dei servizi. Ulteriori esigenze di servizi che dovessero presentarsi sono di competenza delle singole Regioni. Alla copertura degli oneri si fa fronte ai sensi del comma 3.

Al comma 3 è prevista la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009, 480 milioni di euro per l'anno 2010 e per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. La copertura

finanziaria prevista è ad invarianza degli effetti su tutti i saldi di finanza pubblica, tenuto conto che le risorse di cui al comma 1, finalizzate agli investimenti del Gruppo Ferrovie, verranno erogate nel triennio in modo da garantire detta invarianza.

In particolare, si rappresenta che, come risulta dall'allegato prospetto, sono stati considerati oneri di parte corrente per 480 milioni annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, il cui effetti in termini di S.N.F. coincidono con i corrispondenti effetti su fabbisogno ed indebitamento netto della P.A.

Per il conto capitale, sono stati considerati oneri pari a 960 milioni di euro per l'anno 2009, il cui profilo di cassa, tenuto conto della tipologia degli investimenti, decorre dall'anno 2010 ed è valutabile in 500 milioni di euro per il medesimo esercizio ed in 2.100 milioni di euro per l'anno 2011.

La copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al FAS è stata calcolata per compensare i rispettivi effetti sui citati saldi, complessivamente recati dalla normativa in esame, con specifica distinzione tra oneri di parte corrente e di conto capitale, secondo il profilo indicato nel richiamato prospetto, tenendo altresì conto della spendibilità del Fondo per ciascuna delle annualità utilizzate a copertura.

EFFETTI EMENDAMENTO FS								
	SNF				fabbr.- indebitamento			
	2009	2010	2011	totale	2009	2010	2011	totale
oneri p. corrente	-480	-480	-480	-1440	-480	-480	-480	-1440
copertura FAS -2009	1440			1440	480	480	480	1440
copertura FAS -2010		480		480		240	240	480

copertura FAS -2011			480	480		480	480	
SALDO P. CORRENTE	960	0	0	960	0	240	720	960
oneri c.capitale	-960			- 960	0	-240	-720	-960
copertura FAS -2009								
copertura FAS -2010								
copertura FAS -2011								
SALDO C.CAPITALE	-960			-960	0	-240	-720	-960
totale copertura FAS	1440	480	480	2400	480	720	1200	2400
SALDO (P.CORR+C.CAP)	0	0	0	0	0	0	0	0

Il comma 4 consente l'utilizzo delle entrate derivanti dai sovracanonici di cui all'art. 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 corrisposte direttamente ad ANAS S.p.A., per tutte le spese del contratto di servizio e non solo per le spese di vigilanza sui concessionari. Dal bilancio 2007 e, verosimilmente, da quello relativo al 2008, tali entrate risultano eccedenti (per circa 60 milioni complessivi) rispetto alle esigenze effettive. La disposizione non comporta effetti finanziari in quanto consente una diversa finalizzazione di entrate proprie della società.

Articolo 26

(Tirrenia)

Il comma 1 autorizza la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per consentire, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la stipula della nuova Convenzione con la Società Tirrenia di Navigazione SpA ed al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e privatizzazione delle società del Gruppo Tirrenia.

La Convenzione è attualmente all'esame della Commissione Europea per la verifica della compatibilità della stessa con il regime comunitario e l'erogazione delle stesse risorse è subordinata all'esito positivo della predetta verifica.

Al comma 2 si prevede la copertura finanziaria della spesa autorizzata al comma 1, mediante la riduzione degli stanziamenti previsti sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Al fine di mantenere l'invarianza dei saldi di indebitamento netto e del fabbisogno finanziario, la riduzione è operata per

l'importo Euro 195 milioni per l'anno 2008 e per Euro 65 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Le richiamate valutazioni su oneri e relativi mezzi di copertura e/o compensazione degli effetti sui tre saldi risultano compendiate nell'ambito del prospetto riepilogativo che ad ogni buon fine si riporta a seguire.

ONERI CONVENZIONE GRUPPO TIRRENIA							
	SNF			FABBISOGNO - INDEBITAMENTO			
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	totale saldi
ONERI TIRRENIA	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	195,0
Fas:							
COPERTURA 2009	-195,0			-65,0	-65,0	-65,0	-195,0
COPERTURA 2010		-65,0			-32,5	-32,5	-65,0
COPERTURA 2011			-65,0			-65,0	-65,0
SALDO INVESTIMENTI	-130,0	0,0	0,0	0,0	-32,5	-97,5	-130,0

Art. 27 – Accertamenti (commi 1-4)

(Modifiche al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 - adesione all'invito al contraddittorio)

Il nuovo istituto dell'adesione agli inviti al contraddittorio dovrebbe comportare un maggior gettito annuale, a regime, stimabile in circa 145 milioni di Euro.

La stima si basa sulla ipotesi che il nuovo istituto potrà comportare la definizione anticipata (prima del contraddittorio) degli accertamenti che attualmente vengono definiti con l'ordinaria adesione e presentano un "indice di definizione" particolarmente alto (indice rappresentato dal rapporto tra la pretesa evidenziata nell'invito al contraddittorio e quella definita, dopo il contraddittorio, con l'adesione).

Nel 2007 sono stati definiti con adesione circa 80.000 accertamenti, circa un terzo dei quali dei quali presenta un indice di definizione elevato (oltre il 70%).

L'aumento dell'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate disposto dal D.L. n. 112 del 2008, comporterà in proiezione, negli anni dal 2009 in avanti, circa 100.000 accertamenti definibili con adesione, 33.000 dei quali, adottando la stessa proporzione del 2007, saranno potenzialmente ad alto indice di definizione.

In questi casi, grazie al nuovo istituto, il rapporto costo/benefici dovrebbe sempre indurre il contribuente ad evitare il contraddittorio, aderendo subito all'invito (si consideri che il nuovo istituto comporta una riduzione delle sanzioni – rispetto a quelle post-contraddittorio – del 12,5%, e la rateizzazione senza onerose garanzie). Il detto rapporto cresce ulteriormente per gli accertamenti basati sugli studi di settore (che rappresentano una buona parte di quelli normalmente definiti per adesione), grazie all'ulteriore beneficio della “franchigia” del 40 % per gli ulteriori accertamenti presuntivi.

Ciò dovrebbe, di per sé solo, produrre un maggior gettito, la cui stima è tuttavia difficilmente operabile.

Il gettito deriverà comunque dalla circostanza che per circa 33.000 accertamenti verrà evitata, a regime, la fase del contraddittorio che mediamente comporta un assorbimento di risorse pari a circa 9 ore (tempo unitario medio) e, dunque, un risparmio complessivo pari a circa 297.000 ore.

Tenuto conto dei tempi unitari medi e del mix di prodotti utilizzati nella programmazione annuale dell'attività di accertamento degli uffici dell'Agenzia, il risparmio di risorse consentirà quindi di realizzare a regime almeno 17.500 nuovi accertamenti in materia di II.DD., IVA e IRAP, ai quali si può ragionevolmente attendere un maggior gettito per cassa calcolato come dalla tabella che segue.

Dati di consuntivo dell'Agenzia delle Entrate – Anno 2007			
	Numero	Totale maggiori imposte accertate	Maggiori imposte mediamente accertate
Accertamenti ordinari	253.198	14.068.000.000	55.561
Adottando prudenzialmente un indice del 15 % per gli incassi effettivi (maggiori imposte, interessi e sanzioni riscosse a seguito di adesioni ed acquiescenze) si ottiene l'importo medio per accertamento di 8.334 euro			
	Numero	Incasso medio effettivo	Totale
Nuovi accertamenti	17.500	8.334	145.845.000

Il gettito di cassa derivante dai maggiori accertamenti risulta pari a circa 145,8 milioni di euro, che corrisponde al 15% del maggior accertato pari a circa 972,3 milioni di euro.

Art. 27 – Accertamenti (commi 5-8)

(Misure di impulso dell'utilizzo di strumenti per la tutela dei crediti tributari)

Il rafforzamento della disciplina delle misure cautelari e l'ampliamento dei poteri per la individuazione dei beni sui quali condurre eventuali azioni esecutive dovrebbe comportare un maggior gettito annuale crescente nel tempo.

La stima è da basare sulla ipotesi prudenziale che l'effetto delle nuove disposizioni si produrrà soprattutto nell'area delle "grandi morosità" (debiti tributari superiori ai 500 mila Euro), la quale ha espresso nel 2007 circa un quarto del totale delle riscossioni realizzate dagli agenti della riscossione (totale pari a circa 4 miliardi di Euro).

L'effetto viene quindi quantificato in un incremento delle dette riscossioni da "grandi morosi" (pari a circa 1,5 miliardi di Euro), utilizzando una percentuale del 15%, giungendo a maggiori incassi pari a 225 milioni di euro annui.

Art. 27 – Accertamenti (commi 9-15)

(Istituzione, sul modello europeo, del rapporto tra il Fisco e le imprese di grandissima dimensione)

Per la stima del gettito potenziale sono stati presi a base i controlli sostanziali dell'Agenzia delle Entrate effettuati nel triennio 2005 – 2007 nei confronti delle imprese di rilevante dimensione, così come definite nel nuovo disposto normativo, per i quali il procedimento di accertamento si è concluso nel triennio medesimo. In via prudenziale, sono stati comunque considerati i soli accertamenti nei confronti dei soggetti con un volume d'affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di Euro (non tenendo conto di quelli relativi ai soggetti con volume di affari o ricavi tra 100 e 300 milioni di Euro per i quali la norma prevede una applicazione graduale nel tempo). La media annua del numero degli accertamenti riferiti ai detti contribuenti è stata pari a circa 130 accertamenti con una maggiore imposta mediamente accertata IRPEG/IRES/IVA pari a circa 12 milioni di Euro.

Tenuto conto che il numero dei soggetti rientranti nella categoria in argomento è pari a circa 1.000, l'attivazione necessaria e generalizzata dal 2009 dei controlli determinerà sicuramente un aumento degli accertamenti, stimabile, in via estremamente prudenziale, in un numero di ulteriori accertamenti pari a circa 100.

Tali ulteriori accertamenti riguarderanno maggiori imposte come evidenziato nella tabella che segue, nella quale si ipotizza che la media delle dette maggiori imposte decresca nel tempo per effetto della incrementata vigilanza (dagli 8 milioni di euro – media 2007 – ai 6 milioni di euro), anche oltre il triennio preso in considerazione. La tabella considera inoltre distintamente gli effetti di competenza e di cassa (questi ultimi adottando l'indice medio di incasso pari al 15 %, con riguardo sia alle maggiori imposte dell'anno, sia alle somme residue iscritte ruolo).

	Ulteriori accertamenti	Maggiori imposte accertabili	Residuo (competenza)	Maggiori imposte + Residuo	Incassi effettivi
2009	100	800.000.000		800.000.000	120.000.000
2010	100	700.000.000	680.000.000	1.380.000.000	207.000.000
2011	100	600.000.000	1.173.000.000	1.773.000.000	266.000.000

Valori espressi in euro

La consapevolezza del controllo sistematico sortirà inoltre un effetto fortemente dissuasivo delle frequenti pratiche evasive ed elusive che caratterizzano questo genere di contribuenti, spesso di dimensioni relevantissime.

A titolo estremamente prudenziale, la quantificazione dell'effetto dissuasivo viene formulata avendo come riferimento la circostanza che i volumi annuali complessivi delle imposte complessivamente a carico di questi soggetti si attestano intorno ai 70 miliardi di Euro, giungendo così ad una cifra che, in linea sicuramente riduttiva, può considerarsi pari a circa 300 milioni di Euro (meno di 5/1000).

Gli effetti complessivi ammontano pertanto a:

	Entrate da attività di controllo	Entrate da <i>tax compliance</i>	Totale incassi
2009	120.000.000	0	120.000.000
2010	207.000.000	525.000.000	732.000.000
2011	266.000.000	300.000.000	566.000.000

Valori espressi in euro

Art. 27 – Accertamenti (commi 16-21)

(Modalità di recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione e sanzioni applicabili)

La stima del gettito potenziale è stata basata sui dati relativi alle compensazioni effettuate nel triennio 2006-2008 per il pagamento di imposte, contributi ed altre somme dovute mediante l'utilizzo di crediti IVA, IRPEG, IRAP, IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

Annualmente il totale delle compensazioni a rischio ammonta a circa 23 miliardi di Euro e l'ammontare di quelle effettuate con crediti inesistenti è stimabile, in approssimazione per difetto, in circa il 5 % e, dunque, in circa 1,1 miliardo di Euro.

Si ipotizza quindi che, grazie al nuovo quadro normativo, verrà sicuramente a prodursi una contrazione del fenomeno, con effetti in termini di maggior gettito (da minori compensazioni che determinano maggiori versamenti) prudenzialmente stimabili, in via gradualmente crescente nel triennio, come da prospetto che segue.

	Percentuale contrazione compensazioni crediti inesistenti	Maggior gettito
2009	10%	110
2010	15%	165
2011	20%	220

Dati in milioni di euro

Art. 28
(IPSE)

La norma, finalizzata ad una forte accelerazione della riscossione delle somme dovute a pubbliche amministrazioni, incide su un significativo bacino di crediti pubblici, valutabile in oltre 1 miliardo di euro, per i quali sono maturati i presupposti per l'escussione ma non ancora attivate le procedure di incasso. In considerazione di quanto sopra premesso si stima il gettito dalla stessa derivante in 750 milioni di euro per l'anno 2009, 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 100 milioni di euro per l'anno 2011.

Art. 29
Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali
(Disposizioni in materia di credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

Commi 1-5 La disposizione, al fine di garantire la certezza delle strategie d'investimento, modifica la procedura per la fruizione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/2007. A tal fine viene previsto un apposito formulario che i contribuenti devono presentare all'Agenzia delle Entrate come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito stesso. Non essendo stati modificati i limiti di spesa già stanziati nel Bilancio dello Stato, ed avendo la disposizione in esame un carattere meramente procedurale, non si ravvisano effetti in termini di gettito erariale.

Commi 6-11 – le norme in questione prevedono una procedura finalizzata ad assicurare che la fruizione della detrazione di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 come prorogata dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007, avvenga entro il limite degli effetti finanziari recepiti in bilancio sulla base della normativa sopra richiamata. In considerazione dell'obiettivo cui sono volte le disposizione in esame non determinano nessun effetto in termini di gettito.

Art. 30
(Controlli sui circoli privati)

I controlli previsti dalla norma saranno attivati già dai primi mesi del 2009 con effetti sul versamento delle imposte effettuato nel medesimo anno. Si ritiene che il maggior gettito possa ammontare progressivamente da circa 150 milioni di euro nel 2009, a 150 milioni nel 2010 e a 300 milioni nel 2011.

Art. 31 – Tassazione dei servizi televisivi(commi 1-2)

La proposta in oggetto prevede, ai commi 1 e 2, che dal 1 gennaio 2009 venga abrogato il 123 ter della tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero prevede che ai canoni di abbonamento radiotelevisivo venga applicata l'aliquota IVA del 20% contro l'attuale 10%.

Per giungere ad una stima si è proceduto nel seguente modo.

Dai dati provenienti dai maggiori operatori del settore, si è rilevato che le cessioni al 10% fatte dagli stessi per l'anno 2006 sono stati pari a circa 1.920 milioni di euro ed una relativa IVA di 192 milioni di euro.

Dai primi dati relativi al 2007 si nota un incremento di circa il 20% sul volume d'affari globale dei soggetti in parola.

Per aggiornare il dato al 2009 si considera un incremento di volume d'affari pari al 10% medio annuo per gli anni 2008 e 2009

Pertanto si stima che, a regime dal 2009 il livello annuo di incremento di gettito IVA è pari a circa 270 milioni annui considerando sia l'effetto di crescita legato all'evoluzione del mercato che l'effetto riduttivo dei soggetti intermedi

Si considera che, partendo il provvedimento dal 1 gennaio 2009, abbia i suoi effetti solo sui rinnovi che ricadono da quella data in poi. Ipotizzando una distribuzione lineare degli stessi, l'incremento per il quadriennio 2009-2011, in termini di cassa e competenza saranno i seguenti:

	2009	2010	2011	2012
IVA	+214	+270	+270	+270

Valori espressi in milioni di euro

Art. 31 – Tassazione dei servizi televisivi(commo 3)

La normativa, inoltre, al comma 3 ha il fine di dare applicazione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di data di entrata in vigore del presente decreto (il 2008), alla addizionale alle imposte sul reddito del 25% sugli utili, determinati prima dell'utilizzo delle perdite pregresse, per il complesso dell'industria della pornografia.

Il valore del fatturato globale del mercato della pornografia stimato dall'Eurispes nel 2004 è di 1.101 milioni di euro, triplicato rispetto ai 312 milioni del 1987. Considerando il trend

dell'ultimo triennio 2002 – 2004 mitigato dalla minore crescita economica degli ultimi anni, si ipotizza una crescita media annua del fatturato pari al 5%, da cui segue un fatturato pari a :

2008	2009	2010	2011
1.338	1.405	1.475	1.549

Milioni di euro

Nell'ipotesi di una redditività media delle imprese del settore pari al 40% dei ricavi e applicando tale percentuale al fatturato indicato nella ricerca Eurispes si stima un reddito ante imposte e prima dell'utilizzo di eventuali perdite pregresse pari a circa:

2008	2009	2010	2011
535	562	590	620

Milioni di euro

Applicando a tali redditi l'addizionale del 25% si ottiene un recupero di gettito di competenza nei diversi anni pari rispettivamente a circa:

2008	2009	2010	2011
133,8	140,5	147,5	155

Milioni di euro

Con un acconto del 90%, l'andamento del gettito di cassa sarebbe il seguente:

CASSA	2009	2010	2011	2012
Saldo 2008	133,8			
Acconto 2009	120,2	-120,2		
Saldo 2009		140,5		
Acconto 2010		126,5	-126,5	
Saldo 2010			147,5	
Acconto 2011			132,8	-132,8
Saldo 2011				155
Acconto 2012				139,5
TOTALE	254	146,8	153,8	161,7

Milioni di euro

Art. 32 – Riscossione(commi 1-2)

Aggi

Le disposizioni modificano la disciplina sugli aggi, apportando modifiche procedurali, che non generano effetti in termini di gettito erariale.

Art. 32 – Riscossione(commo 3)

Non riscosso per riscosso

La normativa in esame rimodula la disciplina relativa alla restituzione delle anticipazioni effettuate dalle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione in forza del cosiddetto obbligo del non riscosso come riscosso. Le disposizioni non comportano effetti negativi per l'Erario, oltre quelli già scontati nel Bilancio dello Stato.

Art. 32 – Riscossione(commo 4)

Maggiori oneri di riscossione

Viene prevista un'assegnazione di 50 milioni di euro ad Equitalia spa, nell'anno 2009 per far fronte alla complessità dei processi societari, organizzativi ed informatici connessi con l'ampliamento delle competenze assegnate.

Art. 32 – Riscossione(commi 5-6)

Riscossione dei crediti in materia fiscale e contributiva

Con la proposta in oggetto si prevede che in caso di piano di concordato preventivo di cui all'art. 160 del R.D. 267/42, il debitore non può proporre il pagamento parziale del tributo relativo all'IVA, mentre si mantiene la possibilità di dilazione di pagamento.

La Direttiva Comunitaria vieta allo Stato membro di disporre una rinuncia generale, indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica. Pertanto, ai fini IVA la presente proposta **non comporta effetti**.

Art. 32 – Riscossione(commo 7)

Norme potenziamento recupero somme condono

La norma è funzionale a consentire l'aggressione mirata al magazzino costituito dalle iscrizioni a ruolo effettuate a carico di contribuenti che non hanno versato importi dovuti ai sensi delle definizioni agevolate previste dalla legge 289/2002.

Tale magazzino può stimarsi in circa 5 miliardi di euro.

Tenuto conto delle percentuali ordinarie di recupero delle somme iscritte a ruolo e del potenziamento, determinato dalla norma in commento, della capacità di recupero degli agenti della riscossione si ritiene giustificato un incremento dei volumi di riscossione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Art. 33

(Fondo per i comuni di confine)

La norma prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da iscrivere nell'ambito del relativo bilancio autonomo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente parziale utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 37

Articolo 34

(Corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008)

La norma non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e consente, per l'anno 2008, di allineare il momento dell'erogazione per cassa degli importi all'attribuzione degli stessi per competenza finanziaria. In particolare:

Commi 1, 2 e 3: dispongono l'utilizzo nell'anno 2008, per la corresponsione dell'IVC, di risorse già previste per lo stesso anno per il personale delle amministrazioni dello Stato dall'articolo 3, commi 143, 144 e 145 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. E' escluso dall'ambito di applicazione della norma il personale non dirigente delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al d.lgs. 195/1995, in quanto a tale personale l'IVC è già stata erogata nel corso dell'anno, utilizzando le risorse previste dal comma 144 in 78 milioni di euro.

Le disponibilità finanziarie complessive stanziato dal predetto comma 144 per l'anno 2008 (117 milioni di euro comprensivi dei 78 di cui sopra), sono state, altresì, utilizzate (per 22 milioni di euro) per la copertura degli oneri dell'adeguamento retributivo annuale spettante ai dirigenti delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia, in applicazione del DPCM 07/05/08 pubblicato nella G.U. n. 178 del 31/07/08.

Tavola 1: Riepilogo delle risorse disponibili per l'IVC anno 2008 per il personale delle amministrazioni statali (oneri lordi in milioni di euro)

ANNO 2008	Personale statale contrattualizzato	Personale statale in regime diritto pubblico destinatario di procedure negoziali	TOTALE
Oneri comma 1	240	17	257
Totale risorse previste dall'art. 3, commi 143, 144 e 145 della legge 24 dicembre 2007, n. 244	240	117	357
<i>di cui</i> già utilizzate nel corso del 2008 per il personale di corpi di polizia e forze armate	(0)	(100)	(100)

Comma 4: prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche non statali di erogare al proprio personale analoghi importi con oneri a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (per la dimostrazione degli oneri si rinvia alla relazione tecnica all'art. 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Comma 5: precisa che restano escluse dall'applicazione dei commi da 1 a 4 le categorie di personale in regime di diritto pubblico che godono di meccanismo di adeguamento automatico della retribuzione (personale di magistratura, professori e ricercatori universitari, dirigenti del comparto sicurezza-difesa)

art. 35

(LSU scuola)

La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2009 allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi di pulizia prestati, in talune istituzioni scolastiche, dal personale ex LSU, a seguito della stipula di contratti di appalto con appositi Consorzi.

